

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DI REGGIO EMILIA



Via Ferruccio Ferrari 2 – 42124 REGGIO EMILIA

Tel. 0522.305946 – Fax 0522.301294

sito: www.figcreggioemilia.it

Mail: info@figcreggioemilia.it - Pec: pec@pec.figcreggioemilia.it

Stagione Sportiva 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 06/11/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

VARIAZIONI GARE

UNDER 19 PROVINCIALE

La gara BIASOLA – CELTIC CAVRIAGO in programma Lunedì 17/11 alle ore 20, viene anticipata a Mercoledì 12/11 alle ore 19.30, campo ufficiale

UNDER 16 INTERPROVINCIALI

La gara FALKGALILEO – CABASSI UNION CARPI in programma Domenica 9/11 alle ore 10.30, viene posticipata alle ore 11 e si disputerà presso il Campo Sintetico “Valli” di Reggio Emilia, Via Luthuli

UNDER 14 PROVINCIALE

La gara FALKGALILEO – SAMMARTINESE in programma Domenica 9/11 alle ore 10.30, viene anticipata alle ore 9.30, campo ufficiale

2. RISULTATI GARE

6.1 Risultati delle Giornate di Campionato

CAMPIONATO UNDER 16 INTERPROVINCIALI

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

IL GIUDICE SPORTIVO AVV. D'ERCOLE LUCIA, CON LA COLLABORAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'A.I.A. SIG. LUCA CASONI, NELLA RIUNIONE DEL 6/11/2025 HA ADOTTATO LE DECISIONI CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO:

CAMPIONATO UNDER 16 INTERPROVINCIALI

ERRATA CORRIGE

GARA DEL 2/11/2025

ORIGINAL CELTIC BOYS - CASTELLARANO

A modifica per mero refuso di trascrizione si riportano di seguito le sanzioni relative alla gara in oggetto, anziché quanto erroneamente pubblicato sul CU nr 36 del 5/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

GARE DEL 2/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2026

COPPOLA NICOLA (ORIGINAL CELTIC BOYS)

il giudice sportivo letto il referto arbitrale, e rilevata la condotta del tecnico COPPOLA NICOLA, del sodalizio CELTIC BOYS, preso atto che lo stesso abbia assunto nel corso e al termine della gara un gravissimo contegno nei confronti del direttore di gara, in particolare, a seguito di ammonizione intervenuta al termine del primo tempo di gioco, per proteste e offese, rivolgeva all'indirizzo di quest'ultimo l'espressione minacciosa "a questo gli devo spaccare la testa", veniva pertanto espulso. Successivamente mentre l'arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi, gli veniva segnalato da un giocatore della squadra ospite, di fare attenzione a ciò che stava accadendo dietro di sé, tanto che, voltatosi, il direttore di gara si avvedeva che il COPPOLA a braccia alzate, tentava un'aggressione, senza riuscirci a fronte della tempestiva segnalazione del giocatore che consentiva al tecnico di indietreggiare, nonché a fronte dell'intervento del dirigente della squadra di casa. Alla ripresa della gara al secondo tempo, il COPPOLA anziché abbandonare il campo, si recava presso il primo piano della palazzina che ospita l'impianto sportivo perseverando con provocazioni verbali rivolte all'indirizzo dell'arbitro, ripetutamente, sino al termine dell'incontro. Preso atto di quanto sopra e delle molteplici infrazioni assunte dal tecnico nei confronti del direttore di gara, DELIBERA la squalifica del sig NICOLA COPPOLA sino alla data del 30.06.2026

AMMONIZIONE (II INFR)

NEGRELLI STEFANO (CASTELLARANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FICARELLI DAVIDE (CASTELLARANO)

Il giudice sportivo letto il referto arbitrale e preso atto della condotta violenta assunta dal calciatore FICARELLI DAVIDE, per aver preso parte ad una rissa a fine gara, in particolare nei confronti del calciatore avversario

BOLOGNESI ALESSANDRO, DELIBERA ai sensi dell'art 38 cdgs la squalifica del sig FICARELLI DAVIDE per n 3 giornate.

BOLOGNESI ALESSANDRO (ORIGINAL CELTIC BHOYS)

Il giudice sportivo letto il referto arbitrale e preso atto della condotta violenta assunta dal calciatore BOLOGNESIALESSANDRO per aver preso parte ad una rissa a fine gara in particolare nei confronti del calciatore avversario n 6 FICARELLI, DELIBERA ai sensi dell'art 38 cdgs la squalifica del sig BOLOGNESI per n 3 giornate.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OYENMWENSE JAMES (ORIGINAL CELTIC BHOYS)
EFEOSA

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BROZZI MATTIA (ORIGINAL CELTIC BHOYS)

AMMONIZIONE (I INFR)

ALBERTI VALERIO (CASTELLARANO)

HASSANEIN MOHAMED (ORIGINAL CELTIC BHOYS)

Il GIUDICE SPORTIVO
Avv. D'ERCOLE LUCIA

Publicato in REGGIO EMILIA ed affisso all'albo della DELEGAZIONE il 06/11/2025.

Il Segretario
Ivano Pioppi

Delegato
Manuele Rabbi